

Lo Statuto del Partito democratico

Documento conclusivo (in attesa di approvazione)

Articolo 3

(Segretario o Segretaria nazionale)

1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ~~ed è proposto dal Partito come candidato all'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.~~

Articolo 9

(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea nazionale)

1. Invariato

2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, ~~che si conclude con lo svolgimento della Convenzione nazionale,~~ le candidature a Segretario nazionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni.

Comma 3, 4 invariati

5. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento ~~delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.~~

6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio, ~~e di elezione dei delegati alle Convenzioni provinciali e alla Convenzione~~

Articolo 3

(Segretario o Segretaria nazionale)

1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.

Articolo 9

(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea nazionale)

2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase le candidature a Segretario nazionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni.

5. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento **della prima fase del procedimento elettorale.**

6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.

<p>nazionale.</p> <p>Risultano ammessi all'elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno 5 regioni o province autonome.</p> <p>Comma 7, 8, 9 invariati</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>(Principi inderogabili per gli statuti regionali)</i></p> <p>Comma 1, 2, 3, 4, 5 invariati</p> <p>6. Con Regolamento approvato dall'Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta nell'ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale .</p> <p>Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.</p> <p>Comma 7, 8, 9, 10, 11, 12 invariati</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV- Scelta delle candidature per le cariche istituzionali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>(Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)</i></p>	<p>Risultano ammessi all'elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno 5 regioni o province autonome.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>(Principi inderogabili per gli statuti regionali)</i></p> <p>6. Con Regolamento approvato dall'Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità dell'elezione del Segretario regionale.</p> <p>Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV- Scelta delle candidature per le cariche istituzionali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>(Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)</i></p> <p>Inserito nuovo comma</p>
---	---

<p>1. I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.</p> <p>Comma 2, 3, 4, 5, 6, 7 invariati</p> <p>8. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.</p> <p>9 invariato</p>	<p>1. Il candidato del Partito Democratico per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è scelto attraverso primarie di coalizione o di partito a cui sono ammessi oltre al Segretario nazionale anche altri iscritti al PD.</p> <p>2. I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.</p> <p>soppresso</p>
<p>Capo VIII - Procedure e organi di garanzia</p> <p>Articolo 39 <i>(Commissioni di garanzia)</i></p> <p>Comma 1, 2, 3, 4 invariati</p> <p>5. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione nazionale è composta da nove membri.</p> <p>6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che può essere eletto una sola volta.</p> <p>7. Invariato</p>	<p>Capo VIII - Procedure e organi di garanzia</p> <p>Articolo 39 <i>(Commissioni di garanzia)</i></p> <p>5. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato e durano in carica quattro anni. La Commissione nazionale è composta da nove membri.</p> <p>6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente.</p>